



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

**Capitolato Speciale per la fornitura di "Toner cartucce e consumabili, originali, per stampanti e telefax per i presidi ospedalieri ed i servizi territoriali dell'u.l.s.s. 10 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave (Ve) e dell'u.l.s.s. n.13 di Mirano (Ve) Cig n. 4646046671**

**Parte I Il Contratto**

**Art. n. 1 Disposizioni generali (riferimenti normativi)**

L'attività contrattuale dell'azienda sanitaria è retta dal codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

**Art. n. 2 Oggetto del contratto/fornitura**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di "Toner cartucce e consumabili per stampanti e telefax per i presidi ospedalieri e servizi territoriali dell'u.l.s.s. 10 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave (Ve) e dell'u.l.s.s. n. 13 di Mirano (Ve).

Le caratteristiche dei prodotti sono dettagliatamente descritte nell'allegato n. 1 del presente capitolato speciale, in cui sono indicati anche il prezzo complessivo fissato come base d'asta ed i quantitativi che è necessario fornire.

Non saranno accettate offerte con prezzi complessivi superiori o uguali alla base d'asta.

Le quantità indicate nell'allegato n. 1 del presente capitolato speciale, potranno variare, nel corso della fornitura, in più e in meno entro il limite massimo del 20% (venti per cento) senza che la ditta abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Le singole aziende sanitarie, in unione d'acquisto, (d'ora in poi denominate semplicemente azienda sanitaria) potranno procedere all'acquisto di ulteriori prodotti, non compresi nell'elenco, applicando lo sconto previsto per il listino in cui è incluso.

Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'azienda sanitaria.

La ditta aggiudicataria, pertanto, sarà tenuta a comunicare, all'azienda sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l'ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria per forniture complementari, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.

Dipartimento Risorse Finanziarie  
**Unità Operativa Complessa Risorse Materiali e Patrimoniali**

Dirigente dott. Giuseppe Benzon  
Referente istruttoria: dott Gian Marco Rizzetto

e-mail:  
[ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it](mailto:ufficio.approvvigionamenti@ulss10.veneto.it)  
[GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it](mailto:GianMarco.Rizzetto@ulss10.veneto.it)  
Tel. 0421228144  
Tel. 0421228130  
Fax 0421228122

[www.ulss10.veneto.it](http://www.ulss10.veneto.it)

### **Art. n. 3**     *Stipulazione del contratto*

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, ciascuna delle aziende sanitarie in unione d'acquisto, provvederà a stipulare apposito contratto, in forma scritta, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell'art. 11 del sopra citato decreto legislativo, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'azienda sanitaria capofila si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'azienda sanitaria capofila, inoltre, si riserva la facoltà di scorrere al graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari".

### **Art. n. 4**     *Durata del contratto/fornitura*

Il contratto decorrerà dalla data indicata nel contratto e avrà la durata massima di 36 mesi.

Il periodo contrattuale è così suddiviso:

1. un primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 24 mesi;
2. un secondo periodo della durata di 12 mesi condizionato alla verifica, da parte dell'azienda sanitaria, delle seguenti condizioni:
  - sussistenza di ragioni di convenienza economica;
  - regolare esecuzione del contratto;
  - assenza di mutamenti nell'organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato;
  - disponibilità delle risorse;
  - livello soddisfacente della fornitura;

La presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall'azienda sanitaria con apposita comunicazione da inoltrarsi entro la scadenza del primo periodo; in difetto di comunicazione il contratto si intenderà concluso alla sua scadenza naturale (24 mesi).

### **Art. n. 5**     *Deposito cauzionale definitivo*

La ditta appaltatrice, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso ciascuna azienda delle due aziende sanitarie in unione d'acquisto – entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.

L'ammontare del deposito è pari al 10% dell'importo di ciascun contratto, al netto di i.v.a., in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dell'autorità di vigilanza sui contratti lavori e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, l'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.p.r.445/2000, della suddetta certificazione.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'azienda sanitaria effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'azienda sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.

Non è richiesta la costituzione del deposito cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 25.000,00.

#### **Art. n. 6** *Revisione prezzi*

Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.

Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:

- entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all'altro contraente istanza motivata di variazione del prezzo, prevista dall'art. 115 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5 del medesimo D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso i.s.t.a.t., con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
- la variazione di prezzo è riconosciuta nella misura massima corrispondente ai predetti indici – intervenuta a decorrere dalla data di scadenza delle offerte e, per gli anni successivi, a quella intervenuta nell'anno precedente a quello dell'istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo di validità del contratto;
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo;
- Ai fini della completezza dell'istruttoria potrà essere richiesta alla ditta la documentazione relativa agli aumenti dei costi o alle altre motivazioni che giustifichino l'istanza di revisione prezzi.

**Art. n. 7 Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'azienda sanitaria.

Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'azienda sanitaria, capofila, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono all'azienda sanitaria capofila, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Sarà fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore.

La ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'azienda sanitaria capofila verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La ditta appaltatrice e/o il subappaltatore che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'azienda sanitaria capofila e la prefettura – ufficio territoriale del Governo.

**Art. n. 8 Cessione del credito**

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art.117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. n. 9 Variazioni soggettive**

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'azienda sanitaria capofila si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs 163/06.

**Parte II L'esecuzione del contratto**

**Art. n. 10 Esecuzione del contratto**

La ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente capitolato. Nella esecuzione la ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

Gli eventuali oneri rimangono a carico dell'aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge, di qualsiasi tipo, generali e per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.

La prestazione a carico della ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'azienda sanitaria, e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

**Art. n. 11 Consegne e accettazione di beni -**

Le consegne, franche di ogni spesa, dovranno avvenire nell'orario e presso i locali indicati nell'ordine, attualmente, presso i seguenti punti:

**u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale"**

- **Magazzino economale di San Donà di Piave:** sito in via Nazario Sauro n. 25. Si accede al magazzino economale da Via Cà Boldù;
- **Magazzino economale di Portogruaro:** sito in via Zappetti n. 58. Si accede al magazzino economale da Via Veneto;
- **Magazzino economale di Jesolo:** sito in via Levantina n. 104;
- **Sede Centrale Direzionale:** sita in Piazza De Gasperi n. 5, San Donà di Piave;
- **Distretto/ Dipartimento di Prevenzione di San Donà di Piave:** sito in via Trento n. 109, San Donà di Piave;
- **Distretto/ Dipartimento di Portogruaro:** sito in via Zappetti n. 23;

**u.l.s.s. n. 13**

- **Magazzino economale di Dolo:** sito in Riviera XXIX Aprile, 2. Si accede al magazzino economale da Via Arino, di fronte caserma carabinieri.

Qualora nella consegna programmata non vengano completamente evasi tutti gli ordini il/i singolo/i magazzino/i economale/i non abbiano una autonomia sufficiente fino alla prossima consegna programmata, il fornitore dovrà provvedervi con un ulteriore apposita consegna.

Le consegne dovranno essere evase puntualmente.

La ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine ed alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta. di cui alle schede tecniche, che sarà conservata dalla azienda sanitaria, ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.

La merce consegnata dovrà essere esattamente conforme a quella in offerta, ed ordinata dall'azienda sanitaria.

Il giudizio sull'accettabilità o meno della merce è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

In deroga all'articolo 1510, 2° comma del c.c. la consegna s'intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'azienda sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla azienda sanitaria.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'azienda sanitaria interessata potrà applicare una penale a carico della ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente capitolato.

**La ditta appaltatrice deve effettuare le consegne, tassativamente, entro 72 ore (esclusi sabati, domeniche e giorni festivi), dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), pena l'erogazione delle sanzioni previste dal successivo art. 18 ed in caso di reiterati ritardi di consegna la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19.**

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del prodotto.

L'eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture dell'azienda sanitaria.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della azienda sanitaria interessata, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 48 ore (esclusi sabati, domeniche e giorni festivi) dal ricevimento della richiesta.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 48 ore dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

Ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.lgs 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese, qualora richiesto dall'azienda sanitaria.

Nell'ipotesi in cui le autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 15 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

#### **Art. n. 12 Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto**

L'accettazione definitiva dei beni, salvo i diritti di garanzia, ha luogo a seguito dell'effettivo impiego dei beni forniti presso il servizio utilizzatore.

L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali vizi o difetti, non rilevati o rilevabili al momento dell'accettazione, e rilevati entro il termine di garanzia.

L'azienda sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica a campione della corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dalla ditta appaltatrice.

Qualora risultino difformità, si potrà procedere a contestazione scritte nei confronti della ditta inadempiente. Successivamente alla terza contestazione scritta l'azienda sanitaria potrà alla risoluzione del contratto e rivolgersi alla ditta seguente in graduatoria, fatta salva la possibilità di addebitare a carico dell'inadempiente, le maggiori spese sostenute, nonché l'eventuale risarcimento dei danni subiti e l'escussione della cauzione.

Con la medesima procedura e sanzioni possono essere censurati eventuali inadempimenti riguardanti le consegne della merce ordinata e/o sostituita.

Eventuali spese per le verifiche qualitative saranno a carico della ditta appaltatrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta appaltatrice e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda al ritiro della merce in eccedenza o che presenti difetti e discordanze dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l'azienda sanitaria contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese della ditta appaltatrice, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

La ditta appaltatrice dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o che presentino difetti e discordanze, concordando con l'azienda sanitaria le modalità del ritiro. La ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'azienda sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del c.c. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'azienda sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

### **Art. n. 13 Modalità di fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte di ciascuna azienda sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell'azienda sanitaria; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

L'azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L.136/2010.

*Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società poste italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della ditta.*

#### **Art. n. 14 Garanzie sul prodotto**

La ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di gar'a devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di denuncia, da parte della azienda sanitaria, dei vizi e difetti riscontrati.

La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte dell'azienda sanitaria entro **30 giorni** dalla scoperta dei medesimi.

#### **Art. n. 15 Responsabilità Civile**

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenza fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto.

### **Parte III Le contestazioni e Controversie**

#### **Art. n. 16 Penalità**

L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi :

- esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;



- ritardo nella consegna dei prodotti ;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'azienda sanitaria, nel termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della medesima azienda sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale per ogni esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni, sarà pari ad €. 500,00 oltre al risarcimento del danno, ed a quanto previsto in caso di mancata o ritardata sostituzione dei prodotti difettosi.

Le penali per ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sono le seguenti:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti, una penale pari al 5% dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di € 250,00.
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, rispetto ai termini previsti, una penale pari ad al 5% dell'importo del materiale non sostituito in tempo utile, con un minimo di € 250,00.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'azienda sanitaria;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la ditta appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'azienda sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).

Ciascuna azienda sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. n. 17 Risoluzione del contratto**

L'azienda sanitaria, in caso di inadempimento della ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere)

L'azienda sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del codice civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:

- frode nella fornitura;
- grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi, (massimo di 4 ritardi consentiti);
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di ritardo, stabilito in 30 giorni;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
- perdita, da parte del ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- subappalto non autorizzato;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione.

L'azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

Con la risoluzione del contratto sorge per l'azienda sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'azienda sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'azienda sanitaria potrà escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l'impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **Art. n. 18 Recesso unilaterale**

L'azienda sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L.241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara regionale o di area vasta o attivata una convenzione consip per l'affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – II comma – del codice civile.

#### **Parte IV Le norme finali**

##### **Art. n. 19 *Trattamento dati personali***

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

L'azienda sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle stesse aziende sanitarie.

In ogni caso l'azienda sanitaria, aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla ditta appaltatrice all'azienda sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della azienda sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.

##### **Art. n. 20 *Comunicazioni***

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate dall'azienda sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.

Le comunicazioni della ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate a:

**Per quanto riguarda l'u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale"**

U.o.c. risorse materiali e patrimoniali dell'azienda ulss n. 10 "Veneto Orientale" Piazza A. De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (Ve) – tel 0421/228134 – Fax 0421/228122.

**Per quanto riguarda l'u.l.s.s. n. 13 di Mirano**

Magazzino economale di Dolo: sito in Riviera XXIX Aprile, 2 – tel. 041/5133551

**Art. 21 Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta di valore aggiunto che rimane a carico di ciascuna azienda sanitaria.

**Art. n. 22 Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Venezia.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità da parte dell'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. n. 23 Clausola finale**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.